



LA CIVILTÀ ROMANA *Dalla Fondazione al Principato*  
(prof Paolo Aziani)

***Civis romanus sum, Sono un cittadino romano***

**5 Il valore della cittadinanza nella Respubblica**

**Documenti e testi**

***Civis romanus sum: il diritto di provocatio***

In questo famoso passo dell'orazione contro Verre (Cicerone, In Verrem II, 5, 162) che aveva fatto frustare a morte un cittadino romano, Cicerone esalta il diritto di *provocatio*, cioè il diritto di ogni cittadino romano di essere giudicato a Roma e da altri cittadini romani secondo la legge di Roma per i delitti che prevedono una pena capitale; lo stesso diritto che rivendicherà l'apostolo Paolo di Tarso, che infatti venne deportato, processato e giustiziato a Roma ai tempi dell'imperatore Nerone (presumibilmente tra il 64 e 68 d.C.). Da notare che fu decapitato, non crocifisso, proprio in quanto cittadino e quindi avente diritto a un' decapitato (non crocifisso, proprio in quanto cittadino e avente diritto a un'esecuzione più dignitosa

Uomini di condizione umile e di modestissime origini percorrono i mari, giungono in luoghi che prima non hanno mai visto, dove non possono essere conosciuti dagli abitanti del paese visitato e non sempre riescono a disporre di garanti che rispondano della loro identità.

Tuttavia, fidando unicamente nel possesso della loro cittadinanza, ritengono che si troveranno al sicuro non solo di fronte ai nostri magistrati, che sono tenuti a freno dalla sanzione delle leggi e della pubblica opinione, e non soltanto presso gli altri cittadini romani, che sono loro uniti dalla comunanza della lingua e del diritto e da molti altri legami, ma in qualunque paese giungano si aspettano con fiducia che questa condizione di cittadini costituisca per loro un sicuro sostegno.

Togli questa speranza, toglie questo sostegno ai cittadini romani; stabilisci che l'esclamazione: «Io sono un cittadino romano» non preveda nessuna forma di aiuto, e che un governatore o chiunque altro possa decretare impunemente un supplizio a capriccio contro uno che si proclama cittadino romano, con la scusa che non sa chi sia: allora tutte le province, allora tutti i regni, allora tutte le città libere, allora tutto il globo terrestre, che ha sempre accolto con la massima disponibilità i nostri connazionali, tu li avrai preclusi, con un pretesto come questo, ai cittadini romani. [trad. Fiocchi - Vottero]

Homines tenues, obscuro loco nati, navigant, adeunt ad ea loca quae numquam antea viderunt, ubi neque noti esse iis quo venerunt, neque semper cum cognitoribus esse possunt.

Hac una tamen fiducia civitatis non modo apud nostros magistratus, qui et legum et existimationis periculo continentur, neque apud civis solum Romanos, qui et sermonis et iuris et multarum rerum societate iuncti sunt, fore se tutos arbitrantur, sed, quocumque venerint, hanc sibi rem praesidio sperant futuram.

Tolle hanc spem, tolle hoc praesidium civibus Romanis, constitue nihil esse opis in hac voce, 'Civis Romanus sum,' posse impune praetorem aut alium quempiam supplicium quod velit in eum constituere qui se civem Romanum esse dicat, quod qui sit ignoret: iam omnis provincias, iam omnia regna, iam omnis liberas civitates, iam omnem orbem terrarum, qui semper nostris hominibus maxime patuit, civibus Romanis ista defensione praecluseris

## Le leggi delle XII tavole: norme scritte ma arcaiche

Le leggi delle XII Tavole sono frutto di un compromesso: la plebe ottiene che siano scritte, ma restano nettamente a favore dei patrizi e rispecchiano le regole di una società arcaica.

Le leggi, in quanto scritte, non erano più soggette a interpretazioni di comodo; tuttavia **riflettevano i principi di una società aristocratica e patriarcale**, poiché sancivano il **potere assoluto dei capifamiglia**, prevedevano la **legge del taglione** e ribadivano la **schiavitù per debiti**. Inoltre i patrizi confermarono molti dei loro privilegi, fra cui il divieto dei matrimoni misti e il blocco dell'accesso al consolato per la plebe. Non furono neppure stabiliti i criteri per distribuire equamente l'**ager publicus** (i terreni statali), cioè i campi coltivabili strappati ai nemici, che rappresentavano lo scopo principale delle guerre di conquista.

Ecco alcune norme.

- 1 In un processo per un ricco\*, faccia da garante un altro ricco; per un nullatenente potrà garantire chiunque vorrà. (dalla *Tavola II*)
- 2 Per la restituzione di un debito scaduto c'è una tolleranza di trenta giorni, scaduti i quali, il creditore porterà il debitore in giudizio. Se il debitore non pagherà, il creditore potrà condurlo a casa sua e tenerlo legato con cinghie e con ceppi. Il debitore potrà mantenersi a sue spese; altrimenti il creditore lo dovrà nutrire con una libbra, o più, di farro al giorno. Se passati sessanta giorni, per tre mercati successivi, nessuno pagherà la somma del riscatto, nel terzo giorno di mercato venga giustiziato o condotto oltre il Tevere per essere venduto. (dalla *Tavola III*)
- 3 Se un padre\*\* ha venduto come schiavo il figlio tre volte, il figlio sarà libero dall'autorità paterna. (dalla *Tavola IV*)
- 4 Gli antichi vollero che le donne, a causa del loro animo leggero, restassero sotto tutela anche se adulte. (dalla *Tavola V*)
- 5 Se uno rompe una parte del corpo a un altro e non si accordano, gli si faccia altrettanto. (dalla *Tavola VIII*)
- 6 Se qualcuno con la mano o con il bastone ha rotto un osso, se lo ha fatto a un uomo libero paghi la pena di trecento assi, se lo ha fatto a uno schiavo ne paghi centocinquanta. (dalla *Tavola VIII*)
- 7 Se qualcuno recita un malefizio, sia punito con la morte. Chi avrà lanciato un incantesimo contro il raccolto altrui, sia punito con la morte. (dalla *Tavola VIII*)
- 8 Un patrono se reca danno a un cliente, sia maledetto. (dalla *Tavola VIII*)
- 9 È vietato il matrimonio tra plebei e patrizi. (dalla *Tavola XI*)

\*ricco I termini usati non sono patrizi e plebei, ma *assidui*, ricchi, poveri e *proletarii* (alla lettera "coloro che hanno solo la prole").

\*\*Se un padre Evidentemente vi era l'usanza di vendere i figli e poi riscattarli

## parole chiave | Aventino

La secessione della plebe sul monte Aventino ha dato origine all'espressione "ritirarsi sull'Aventino", usata per indicare l'abbandono del confronto politico da parte di un gruppo o di un singolo in segno di protesta contro un sopruso che lede i diritti fondamentali.

Nell'impossibilità di far valere le proprie ragioni, si sceglie di non partecipare al dibattito politico, per denunciare l'illegalità di una situazione.

Un episodio celebre riguarda la storia contemporanea. Nel 1924 la gran maggioranza dei deputati non fascisti abbandonarono il parlamento, per protestare contro l'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, che aveva denunciato i brogli elettorali compiuti dai fascisti. Tuttavia, a differenza di quanto avvenne 25 secoli prima, questa secessione non ottenne l'obiettivo sperato.

## Il mestiere di cittadino

*I magistrati romani consideravano le loro cariche «benefici del popolo», e lo status di cittadino romano era ambito da tutti i popoli sottomessi: lo storico Claude Nicolet ha voluto ricostruire il contenuto quotidiano della cittadinanza romana, come insieme dei diritti-doveri comuni a tutti, che egli riassume nella definizione di «mestiere di cittadino». Il passo riportato ci testimonia l'impegno richiesto per seguire le votazioni.*

### Votazioni frequenti e lunghe.

Il popolo veniva convocato almeno sette volte all'anno per delle elezioni che potevano durare complessivamente una quindicina di giorni, in date variabili. Questo esclusivamente per le elezioni romane e senza influire sulle elezioni locali.

Quanto all'attività legislativa, è impossibile valutarla allo stesso modo. Non c'era alcun limite al numero delle leggi che un magistrato era autorizzato a proporre nel corso della sua magistratura. Durante i due anni del suo tribunato Gaio Gracco, secondo le nostre fonti, presentò una buona quindicina di proposte di legge. In realtà, questo tipo di attività era limitato soltanto da varie procedure indirette. Anzitutto il calendario: non era consentito di agire tutti i giorni col popolo, cioè di convocarlo ufficialmente per sottoporgli una proposta. Il calendario romano della fine della repubblica contava soltanto 194 o 195 giorni cosiddetti fasti, nei quali la convocazione era consentita, distribuiti in modo ineguale a seconda dei mesi. Inoltre bisognava dedurre i giorni fissati per i comizi elettorali e quelli che erano destinati alle sedute del senato (per la verità, non c'era nessuna incompatibilità giuridica tra le due assemblee; ma dato che la presenza dei magistrati era richiesta in entrambe le assisi, essi chiaramente non potevano dividersi a metà). La migliore dimostrazione della complicazione di queste regole religiose e civili, d'altronde modificate nel 304 e nel 287 a.C., è offerta dalle spiegazioni seguenti, che leggiamo in Macrobio:

### Giorni «fasti» e «nefasti».

«I giorni fasti sono i giorni nei quali è consentito al pretore pronunciare (fari) le tre parole sacrali: Do, dico, addico [«do, pronuncio, aggiungo»]. I giorni nefasti, al contrario, sono quelli nei quali questa stessa facoltà è proibita al pretore. I giorni comitiales sono quelli nei quali si può far votare il popolo. Durante i giorni fasti si può agire in virtù della legge, ma non far votare la legge dal popolo; mentre nei giorni comitiales si può fare l'una e l'altra cosa. I giorni comperendini sono i giorni nei quali è permesso di citare a comparire sotto cauzione personale. I giorni stati sono i giorni fissati per il giudizio delle cause con gli stranieri».

Ma a prescindere dalla molteplicità di queste proibizioni, resta il fatto che in alcuni anni l'attività legislativa poteva essere considerevole. Il cittadino romano che intende partecipare realmente e completamente alla vita politica della città è convocato almeno una ventina di volte all'anno per operazioni che possono durare da quaranta a sessanta giorni e quindi trascorre una parte considerevole del suo tempo al Campo Marzio o al Foro, assorbito dai suoi doveri politici. Si esagera appena dicendo che il mestiere di cittadino è una professione a tempo pieno.

(Da C. Nicolet, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Roma, Editori Riuniti, 1980)

### Gli impegni del cittadino.

## Cittadinanza e diritti

Civis romanus sum, “Sono un cittadino romano”, era la frase con cui ogni Romano rivendicava la propria condizione giuridica, che gli garantiva diritti, libertà, protezione dagli abusi dei magistrati. Nell'antichità era un privilegio riservato a un gruppo relativamente ristretto e Roma dimostrò grande abilità nel concederla a strati della popolazione sempre più ampi, via via che allargava il proprio dominio.

Senza cittadinanza, del resto, non vi è certezza né dei diritti né dei doveri. Per questo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce con chiarezza (art. 15) che «Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza» e che «Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza».

Il diritto alla cittadinanza, insieme a quello alla vita e alla libertà, è uno dei diritti naturali fondamentali e inviolabili, riconosciuti per il solo fatto di esistere. La cittadinanza, infatti, è la

condizione giuridica fondamentale di chi è riconosciuto come membro di uno Stato e, in quanto tale, gode dei diritti e deve assolvere ai doveri stabiliti per i cittadini di quella determinata nazione. Ma quali sono i fondamentali diritti connessi con la condizione di persona umana e di cittadino di uno Stato? Abbiamo visto quanto fossero accese le contese a Roma per definirli e da allora filosofi, giuristi e uomini politici hanno continuato a interrogarsi.

**La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948** hanno segnato tappe fondamentali: su quelle basi oggi si distinguono diritti di prima, seconda e terza generazione in relazione sia al periodo della loro definizione sia al fatto che riguardano gli individui come singoli o come membri di un gruppo.

**I diritti di prima generazione** comprendono i diritti civili e i diritti politici (artt. 3 e 13 della Costituzione). I diritti civili ci appartengono in quanto esseri umani e consistono nel diritto alla vita, alle libertà individuali (personale, di pensiero, espressione ecc.) e alla piena realizzazione sia personale che attraverso la costruzione di una famiglia.

I diritti politici ci riguardano non come individui singoli ma come membri di una comunità organizzata, in cui ognuno è chiamato a fornire il proprio apporto per le scelte riguardanti la collettività: si tratta quindi della libertà di esprimere la nostra opinione, organizzare associazioni e partiti, eleggere rappresentanti o candidarsi per essere eletti a qualunque carica.

**I diritti di seconda generazione** riguardano lo sviluppo effettivo della nostra personalità e comprendono quindi diritti culturali (la possibilità di istruirsi), economici (la possibilità di svolgere un'attività, di essere retribuiti per mantenere sé e la famiglia) e sociali (accedere alle forme di assistenza previste per aiutare gli individui nei momenti di particolare difficoltà e bisogno). Tra questi vi sono il diritto alla salute (e quindi all'assistenza sanitaria in caso di malattia e invalidità), alla protezione della maternità e dell'infanzia, all'assistenza economica in caso di disoccupazione, alla pensione per la vecchiaia ecc.

**I diritti di terza generazione** sono quelli di cui si è presa coscienza soprattutto a partire dal secolo scorso e riguardano l'intera umanità, perché rivendicano la tutela di beni universali, come il diritto alla pace, allo sviluppo, all'ambiente.

Oggi si discute anche di **diritti di quarta generazione**, cioè quelli che riguardano le nuove frontiere aperte dallo sviluppo tecnologico, come la bioetica o le nuove forme di comunicazione (per esempio quale diritto ho sulle immagini che mi riprendono?): tuttavia la loro definizione è ancora in corso, proprio perché pongono interrogativi del tutto nuovi.

## La 'Costituzione' Romana

Un'organizzazione politica in evoluzione, fondata su Senato, magistrature e assemblee Roma, a differenza delle *póleis* greche, non ebbe mai una costituzione scritta e la sua organizzazione politica si strutturò nel tempo sulla base sia delle **tradizioni consolidate** che delle **leggi** via via **approvate**: le nostre conoscenze derivano quindi dall'esame di un gran numero di norme, spesso riportate attraverso citazioni e frammenti. In molti casi tali norme sono contraddittorie tra loro, come è naturale se si pensa che furono elaborate nel corso di secoli, fra intensi contrasti politici, in cui ogni ceto sociale cercava di interpretarle a proprio vantaggio. Spesso inoltre le nuove magistrature o i nuovi sistemi organizzativi non si sostituivano a quelli precedenti ma li affiancavano, assorbendone in parte le competenze, sia per far fronte alle esigenze di governo di un dominio sempre più esteso sia per tener conto delle richieste dei differenti gruppi di cittadini.

Per questo ogni ricostruzione della "costituzione" romana va considerata tenendo conto che si tratta di un modello astratto e semplificato di una realtà parzialmente contraddittoria e in continua evoluzione, sotto la spinta di diverse forze sociali in competizione .

Con una semplificazione necessariamente schematica, si può dire che l'**organizzazione politica di Roma** si basava su **tre elementi fondamentali**: il **Senato**, le **assemblee popolari** e i **magistrati** da queste espressi.

Considerata la composizione e la natura del **Senato**, a cui accedeva solo chi apparteneva alla classe più ricca e aveva ricoperto le più alte cariche, esso rimase nei secoli la fondamentale **roccaforte dei gruppi dominanti conservatori** e costituì sempre il **principale organo di governo**. Non votava le proposte di nuove leggi, ma valutava la legittimità di quelle approvate e si pronunciava su tutte le questioni più importanti di carattere politico, economico, militare e religioso. I **senatoconsulti**, cioè i pareri espressi su richiesta di un magistrato, non erano giuridicamente vincolanti, ma in pratica venivano sempre seguiti, dato che rispecchiavano il parere dei cittadini più ricchi, autorevoli ed esperti.

**Comizi curiati, centuriati e tributi** Nella guida della Repubblica il Senato era affiancato dal "popolo romano", come ricordava la sigla **SPQR**, *Senatus populusque romanus* ("il Senato e il popolo romano") . Esso era costituito da tutti i cittadini maschi adulti, che prendevano le decisioni più importanti ed eleggevano i magistrati votando nei **comizi**, le diverse **assemblee** in cui erano raggruppati: in base al ceto (patrizio o plebeo) nei comizi curiati e nei concili della plebe, in base al reddito nei comizi centuriati e in base alla residenza in **tribù** , secondo una divisione che riprendeva quella per gruppi introdotta nell'età monarchica. Dalle tre tribù iniziali si era arrivati poi a 35, 4 tribù urbane per la popolazione di Roma, 31 tribù "rurali" per tutto il resto del suo dominio. Per questo dopo le conquiste della plebe, i **comizi curiati**, l'assemblea più antica formata solo dai patrizi, perse ogni potere effettivo e mantenne solo funzioni formali e rituali, poiché veniva riunita unicamente per ratificare quanto già deciso. Le sue prerogative furono trasferite ai **comizi centuriati**, che **eleggevano i magistrati più importanti** – consoli, pretori e censori – e votavano le leggi che dovevano essere ratificate dal Senato. I comizi centuriati erano convocati e presieduti da un magistrato (di solito il console) che sottoponeva la proposta da votare ai cittadini. Questi le ascoltavano tutti insieme, ma poi discutevano e votavano a maggioranza all'interno della centuria di appartenenza poiché ogni centuria poteva esprimere un solo voto.

## La lenta conquista della parità dei diritti da parte della plebe romana

**I plebei reclamano potere e accesso alle alte cariche** Gli scontri con i nemici esterni che impegnarono Roma dopo la fine della monarchia si intrecciarono strettamente con le **contese interne** tra le grandi **famiglie patrizie** e la moltitudine della **popolazione**, che cercava di rimetterne in discussione i privilegi.

Nei primi decenni del V secolo a.C. le tensioni furono particolarmente forti, poiché guerre e devastazioni mettevano in crisi soprattutto i piccoli **proprietari terrieri**: obbligati a trascurare i campi per impugnare le armi, essi erano spesso costretti a ricorrere ai prestiti, con il rischio di **diventare schiavi del creditore**, proprio come nell'Attica ai tempi di Solone .

Al loro fianco vi erano anche **artigiani e commercianti, plebei benestanti** che avevano contribuito combattendo alla potenza di Roma e rivendicavano **maggiori diritti** politici, giuridici ed economici: chiedevano di **cambiare il sistema di voto**, in modo da contare di più, accedere al consolato e quindi al Senato; reclamavano l'**abolizione del divieto dei matrimoni misti** e il varo di **leggi scritte**, per impedire che nei processi i giudici patrizi decidessero secondo la loro convenienza; pretendevano infine di partecipare a pieno titolo alla **spartizione dei bottini e delle terre**, fino ad allora accaparrate dagli aristocratici.

**La secessione dell'Aventino e i tribuni della plebe** Proprio come era avvenuto ad Atene pochi decenni prima, nello scontro con il patriziato i plebei poterono far leva sul ruolo che avevano nell'economia della città e, soprattutto, nell'esercito, dove ormai costituivano il grosso della fanteria oplitica.

Per sostenere le loro richieste essi ricorsero quindi alla **secessione** (da *secedere*, "separarsi"): nel **494 a.C.** rifiutarono in massa l'arruolamento militare e si ritirarono sul monte **Aventino**, dove si organizzarono in modo autonomo. Istituirono una propria assemblea, i **concili della plebe**, che prendeva decisioni votando **plebisciti** ("consultazioni della plebe") che tutti i plebei si impegnavano a rispettare, ed elessero propri magistrati, i **tribuni della plebe** (in origine due, nel tempo portati a dieci). La secessione, che oltre al rifiuto di combattere adombrava la minaccia di dar vita a una nuova città, si rivelò una forma di lotta molto efficace, poiché in quel periodo Roma era in guerra con Latini ed Etruschi e aveva quindi la necessità di mobilitare tutte le forze disponibili.

La plebe ottenne man mano il riconoscimento dei poteri attribuiti ai tribuni: essi potevano limitare i soprusi dei patrizi con il **diritto di aiuto** (bloccando l'esecuzione di sentenze giudicate ingiuste) e il **diritto di veto** (annullando leggi e decisioni considerate dannose), esercitati a favore dei plebei.

Poiché questi interventi potevano esporre i tribuni alla vendetta dell'aristocrazia, la plebe dichiarò "sacro" il loro potere e "inviolabile" la loro persona: ogni violenza ai danni dei tribuni era quindi considerata un sacrilegio e tutti i plebei si impegnavano con un solenne giuramento a punire l'offensore con la morte e la confisca di tutti i beni.

La plebe creò inoltre un proprio archivio e un tesoro comune, collocati nel tempio sull'Aventino dedicato a Cerere, Libero e Libera (una triade alternativa a quella capitolina) e nominò due magistrati, gli edili della plebe (da *aedes*, tempio) con il compito di custodire entrambi

**Le leggi delle XII Tavole** A queste prime conquiste ne seguirono numerose altre: fondamentale fu la definizione di norme scritte, raccolte nelle **leggi delle XII Tavole (451 a.C.)**, così chiamate perché il testo era inciso su lastre di bronzo esposte nel foro, affinché tutti potessero consultarle. Queste leggi rappresentarono per Roma il passaggio che ad Atene si era compiuto con la legislazione attribuita a **Dracone**; la stessa tradizione fa esplicitamente riferimento all'esempio greco, poiché secondo le fonti antiche le norme furono stese da una commissione di dieci magistrati, i **decemviri**, che vi lavorarono per due anni e si recarono anche in Grecia per conoscerne le costituzioni.

Le leggi, in quanto scritte, non erano più soggette a interpretazioni di comodo; tuttavia **riflettevano i principi di una società aristocratica e patriarcale**, poiché sancivano il **potere assoluto dei capifamiglia**, prevedevano la **legge del taglione** e ribadivano la **schiavitù per debiti**. Inoltre i patrizi confermarono molti dei loro privilegi, fra cui il divieto dei matrimoni misti e il blocco dell'accesso al consolato per la plebe. Non furono neppure stabiliti i criteri per distribuire equamente l'**ager publicus** (i terreni statali), cioè i campi coltivabili strappati ai nemici, che rappresentavano lo scopo principale delle guerre di conquista.

**I plebei raggiungono la piena parità giuridica** La plebe ovviamente non si accontentò del risultato ottenuto e continuò a lottare per cancellare le differenze giuridiche rispetto ai patrizi. Già nel **445 a.C.** la **legge Canuleia**, approvata su proposta del tribuno della plebe Gaio Canuleio, abrogò il divieto di matrimoni misti, ma ci volle un altro secolo perché la plebe ottenesse nuove, consistenti conquiste.

Nel **367 a.C.** furono approvate le **leggi Licinie Sestie**, proposte dai tribuni della plebe Gaio Licinio Stolone e Lucio Sestio Laterano, che in particolare permettevano ai **plebei di accedere al consolato** e **limitavano** a 500 iugeri (circa 125 ettari) l'**estensione di suolo pubblico** assegnabile a ogni cittadino, per impedire che i patrizi si impadronissero di tutti i terreni recentemente conquistati dopo la presa di Veio.

Nel **342 a.C.** si arrivò a imporre che **almeno un console fosse plebeo**, ma solo nel **300 a.C.** cadde l'ultimo privilegio dell'aristocrazia, rendendo **accessibile ai plebei la carica di pontefice massimo**: i patrizi infatti non volevano cedere tale carica perché prestigiosa, di durata illimitata e soprattutto di grande influenza, poiché il pontefice decideva se e quando era possibile compiere ogni atto pubblico .

Infine nel **287 a.C.** i plebisciti, che erano votati unicamente dalla plebe, furono considerati come **leggi vincolanti per tutti**, patrizi compresi, anche senza la ratifica del Senato.

**Dall'oligarchia patrizia a quella censitaria** Con l'accesso al consolato e al pontificato massimo la **plebe** aveva conquistato la **piena parità dei diritti politici**, ma questo non rendeva la costituzione romana "democratica" nel senso moderno del termine. Non bisogna infatti dimenticare che la spartizione delle magistrature garantiva comunque enormi vantaggi ai patrizi, visto che per legge avevano diritto a metà delle cariche pur essendo solo una piccolissima parte della popolazione (non arrivavano all'1 per cento nel III secolo a.C. ed erano solo l'1 per mille nel I secolo a.C.).

Per accedere alle varie magistrature, inoltre, era indispensabile essere così ricchi da poter combattere nella cavalleria o nella fanteria pesante, cioè far parte della prima classe di reddito (□ p. 302). In tal modo solo i cittadini più facoltosi, patrizi o plebei che fossero, poterono intraprendere la carriera politica, accedere al consolato e diventare senatori. Questa ristretta cerchia di privilegiati appartenevano quindi a famiglie note poiché per generazioni avevano espresso i governanti di Roma e perciò si definivano *nobiles*, nobili (dal latino *nobiles* derivato da *noscere*, conoscere) e una distanza abissale, per ricchezza e prestigio sociale, li separava dal popolo minuto. La parola plebe passò così a indicare tutti coloro che non erano né patrizi né nobili, ma formavano la massa indistinta della popolazione.

Dunque a Roma il potere rimase sempre nelle mani di una **ristretta oligarchia**, prima composta dai soli patrizi che si distinguevano per **nascita** e poi allargata anche ai plebei che possedevano ingenti **ricchezze**; da allora le contese all'interno della *res publica* continuarono, ma non più tra patrizi e plebei (ossia fra due ceti distinti in base alla loro origine), bensì fra la moltitudine dei poveri e i pochi benestanti.